Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2010

recante misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania

[notificata con il numero C(2010) 3767]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/346/UE)

(GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione di esecuzione (UE) 2019/1886 della Commissione del 7 novembre 2019	L 290	26	11.11.2019

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2010

recante misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania

[notificata con il numero C(2010) 3767]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/346/UE)

Articolo 1

Misure di protezione applicabili agli equidi, a sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e ai prodotti a base di sangue di equidi

1. La Romania non spedisce verso altri Stati membri:

a) equidi provenienti dalle regioni elencate nell'allegato;

b) sperma di animali della specie equina;

c) ovuli ed embrioni di animali della specie equina;

d) prodotti a base di sangue di equidi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica agli equidi provenienti dalle aziende situate al di fuori della Romania che:

a) sono in transito attraverso la Romania sulle principali strade e autostrade; oppure

b) sono trasportati attraverso la Romania direttamente e senza interruzioni del viaggio verso un mattatoio per essere immediatamente macellati e sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente completato, conforme al modello figurante nell'allegato C della direttiva 90/426/CEE.

Articolo 2

Deroghe per i movimenti degli equidi provenienti dalle regioni elencate nell'allegato destinati ad altri Stati membri

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la Romania può autorizzare la spedizione di partite di equidi verso altri Stati membri, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) l'intera partita di equidi è stata:

i) isolata sotto il controllo ufficiale di un'azienda riconosciuta dall'autorità competente come indenne da anemia infettiva equina (AIE) («azienda riconosciuta»); e

ii) tenuta a una distanza minima di 200 metri da altri equidi di stato sanitario inferiore per un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione;

▼B

b) tutti gli equidi che costituiscono la partita sono stati sottoposti a una prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID) per individuare l'AIE, effettuata con risultato negativo su campioni di sangue prelevati in due occasioni a distanza di 90 giorni; il secondo campione è stato prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione della partita dall'azienda riconosciuta; la prova AGID è conforme ai criteri stabiliti nel capitolo pertinente del manuale sui test diagnostici e i vaccini per gli animali terrestri 2009 dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) («il manuale»);

c) il trasportatore deve documentare gli accordi presi per garantire che gli equidi che costituiscono la partita siano spediti direttamente dall'azienda riconosciuta al luogo di destinazione senza passare attraverso un mercato o un centro di raccolta;

d) se la partita comprende equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione, tutti gli altri equidi presenti nell'azienda riconosciuta nel periodo di isolamento di cui alla lettera a), punto i), sono stati sottoposti a una prova AGID effettuata con risultato negativo su campioni di sangue prelevati prima del loro trasporto dall'azienda durante il periodo di isolamento o nei 10 giorni che precedono la spedizione della partita dall'azienda riconosciuta;

e) tutti gli equidi che costituiscono la partita sono marchiati con un identificatore elettronico impiantato (transponder) e sono muniti del documento di identificazione unico per equidi, o passaporto, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 504/2008, che indica:

   i) il numero che appare leggendo il transponder elettronico impiantato, nella sezione I, parte A, punto 5, di detto documento;

   ii) la prova AGID di cui alle lettere b) e d) del presente paragrafo e i relativi risultati, nella sezione VII di detto documento;

f) i controlli del giornale di viaggio effettuati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2005 sono soddisfacenti e non richiedono la comunicazione di dati a un posto di controllo situato in uno Stato membro di transito, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento;

g) gli equidi che costituiscono la partita sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente compilato, conforme al modello figurante nell'allegato C della direttiva 90/426/CEE, che indica il luogo di destinazione e contiene la seguente dicitura supplementare:

   «Equidi spediti in conformità alla decisione 2010/346/UE della Commissione (*)

   (*) GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48.»

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), la prima prova AGID effettuata su campioni prelevati almeno 90 giorni prima della spedizione non è obbligatoria nei seguenti casi:

▼B

a) lo Stato membro di destinazione ha accordato tale deroga in applicazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE; oppure

b) gli equidi sono destinati a essere trasportati direttamente al macello e sono stati raccolti nell'azienda riconosciuta in provenienza da aziende dichiarate indenni da AIE a norma del programma nazionale di lotta contro l'AIE in vigore.

Articolo 3

Deroga per i movimenti degli equidi provenienti dalle regioni elencate nell'allegato destinati ad altri Stati membri per quanto riguarda i cavalli registrati partecipanti a talune competizioni e manifestazioni

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed f), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di partite di cavalli registrati per partecipare a competizioni organizzate sotto gli auspici della Federazione equestre internazionale (FEI) o a grandi manifestazioni internazionali di corse di cavalli, fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:

a) i cavalli sono stati sottoposti a una prova AGID, effettuata con risultato negativo secondo i criteri stabiliti dal manuale su un campione di sangue prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione dall'azienda riconosciuta;

b) tutti gli equidi presenti nell'azienda riconosciuta e in un perimetro di 200 metri attorno all'azienda riconosciuta sono stati sottoposti a una prova AGID effettuata con risultato negativo su un campione di sangue prelevato da 90 a 180 giorni prima della data del movimento previsto;

c) le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e g).

Articolo 4

Restrizioni in caso di un risultato positivo della prova AGID

Nel caso di un risultato positivo di una delle prove AGID di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e d), e all'articolo 3, lettera a), della presente decisione, l'intera azienda riconosciuta è sottoposta a restrizioni di movimento finché sono stati completati i provvedimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), terzo trattino, della direttiva 90/426/CEE.

Articolo 5

Deroghe per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni congelati della specie equina e prodotti a base di sangue di equidi

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di sperma congelato di equidi conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione I, punto 1.6, lettera c), e punti 1.7 e 1.8, della direttiva 92/65/CEE.

2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di embrioni congelati prelevati da giumente donatrici che sono state sottoposte a una prova AGID

▼B

effettuata con risultato negativo su campioni di sangue prelevati a distanza di 90 giorni; il secondo campione è stato prelevato da 30 a 45 giorni dopo la data del prelievo degli embrioni.

3. Le partite di sperma o embrioni congelati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate da un certificato zoosanitario rilasciato per la partita in questione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 92/65/CEE, contenente la dicitura supplementare:

«Sperma/embrioni (*cancellare la voce non pertinente*) della specie equina spediti in conformità alla decisione 2010/346/UE della Commissione (*).

(*) GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48.»

4. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), la Romania può autorizzare la spedizione in altri Stati membri di siero di equidi conforme ai requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo V, sezione A, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 6

Altri obblighi della Romania

La Romania provvede affinché:

a) siano comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri il nome e l'ubicazione geografica delle aziende riconosciute nonché il nome e la qualifica professionale del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda riconosciuta che ha firmato il certificato sanitario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 5, paragrafo 3;

b) il laboratorio ufficiale che esegue i test AGID di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e d), e all'articolo 3:

   i) rispetti le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004;

   ii) sia sottoposto, entro il 31 dicembre 2010 e tutti gli anni seguenti, a un test annuale specifico in collaborazione con il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie equine diverse dalla peste equina;

c) doppi campioni di sangue siano conservati nel laboratorio ufficiale di cui alla lettera b) per ciascuna prova AGID eseguita entro 10 giorni dalla data della spedizione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e d), e all'articolo 3 per almeno 90 giorni, a meno che:

   i) il decesso dell'animale sia stato notificato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 504/2008; oppure

   ii) la prova AGID di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) abbia dato un risultato negativo notificato prima della fine del periodo di 90 giorni;

d) il movimento sia notificato al luogo di destinazione tramite il sistema TRACES con un preavviso di almeno 36 ore.

▼B

Articolo 7

Obblighi degli Stati membri del luogo di destinazione

1. Gli Stati membri del luogo di destinazione provvedono affinché, nel caso di una notifica con preavviso, in conformità all'articolo 6, lettera d), del movimento di equidi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), gli equidi siano, all'arrivo nel luogo di destinazione:

a) macellati entro 72 ore dall'arrivo al mattatoio notificato alle autorità competenti tramite TRACES; il 10 % delle partite arrivate al mattatoio in conformità alla presente decisione sia sottoposto dopo l'arrivo a una prova AGID; oppure

b) isolati sotto il controllo di un veterinario ufficiale nell'azienda di destinazione indicata nel certificato zoosanitario, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), per almeno 30 giorni e a una distanza di almeno 200 metri da altri equidi o in condizioni protette contro il vettore, e sottoposti a una prova AGID con risultato negativo effettuata su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dalla data d'inizio del periodo di isolamento.

2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché per un periodo di 90 giorni dopo la data di arrivo degli equidi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), nell'azienda di destinazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli equidi siano spediti da tale azienda verso un altro Stato membro unicamente se:

a) sono stati sottoposti a una prova AGID con risultato negativo effettuata su un campione di sangue prelevato nei 10 giorni precedenti la data della spedizione; e

b) sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente completato, conforme al modello figurante nell'allegato C della direttiva 90/426/CEE.

Articolo 8

Obblighi di informazione

Gli Stati membri interessati dagli scambi di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi in conformità alla presente decisione informano la Commissione e gli altri Stati membri periodicamente ed almeno ogni tre mesi, in occasione delle riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Articolo 9

Costi delle procedure amministrative

1. La Romania adotta le misure necessarie, anche di natura giuridica, per garantire che i costi delle procedure amministrative supplementari relative al movimento delle partite di equidi, di sperma, ovuli, embrioni e siero derivato da equidi provenienti da tale Stato membro in conformità agli articoli 2, 3 e 5, comprese le prove di laboratorio necessarie o le indagini di seguito, siano interamente a carico dallo speditore degli equidi o dei loro prodotti.

▼B

2. Gli Stati membri del luogo di destinazione adottano le misure necessarie, anche di natura giuridica, per garantire che i costi delle procedure amministrative supplementari relative al movimento degli equidi dalla Romania, in conformità agli articoli 2 e 3, comprese le prove di laboratorio necessarie o le indagini di seguito, finché i provvedimenti di cui all'articolo 7 non siano stati completati, siano interamente a carico del destinatario degli equidi.

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 2007/269/CE è abrogata.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼**M1**

ALLEGATO

Regioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

Stato membro	**Regione**	**Nota**
Romania	Bihor	
	Satu Mare	
	Maramureș	
	Bistrița-Năsăud	
	Sălaj	
	Cluj	
	Mureș	
	Harghita	
	Alba	
	Sibiu	
	Brașov	
	Hunedora	
	Caraș-Severin	
	Gorj	
	Vâlcea	
	Tulcea	